CENTRO SOCIALIZZAZIONE
Cooperativa sociale
37069 Villafranca, VR, Via G. Cantore n. 6
cf-iva 01249140235 REA VR 170316

*

REGOLAMENTO INTERNO SOCI LAVORATORI
(ex art. 6, legge 142/01)

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 142 del 03.04.2001 e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, disciplina l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e le prestazioni lavorative e sociali che consentono il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
La Cooperativa rientra tra gli Enti del Terzo Settore, e perseguite come tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare ai sensi dell'art. 1 del D,lgs 112/2017 è di diritto Impresa Sociale-
Il suo scopo come previsto dall'art. 4 dello Statuto è di favorire alle persone minori, anziani con disagio, disabilità o fragilità, comunque determinata e alle loro famiglie una vita bella e di qualità.
Quale prassi di lavoro ha scelto il metodo di *fare assieme*, per favorire una continua crescita, e valorizzare le abilità. La sia *Mission è* "Le abilità sono un valore"

Art. 1 - Struttura gerarchica dell'impresa, organizzazione e direzione del lavoro

1) Per raggiungere lo scopo mutualistico, la cooperativa deve operare come impresa tesa a conseguire un risultato economico positivo che presuppone una adeguata struttura e organizzazione dei fattori di produzione.
2) La struttura ritenuta idonea per il raggiungimento degli obiettivi aziendali è definita dal Consiglio di amministrazione.
3) Al fine di favorire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita ed alle scelte operative della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione, oltre all'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo, convocherà assemblee ordinarie dei soci finalizzate a:

a) Definire gli obiettivi generali della cooperativa e la predisposizione dei piani programmatici annuali e pluriennali, il piano annuale di formazione, il bilancio preventivo;
b) Esaminare l'andamento gestionale e dei servizi e valutare eventuali provvedimenti necessari;
c) Raccogliere necessità o proposte;
d) Approfondire anche con l'apporto di esperti, tematiche relative al lavoro e alla gestione aziendale.

Art. 2 - Rapporti di lavoro

1) Ogni socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Autonomo;
- Altra forma di rapporto di lavoro prevista dalla legislazione vigente, purché compatibile con la posizione di socio.

2) La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con le quali sarà resa la prestazione, stabilite in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva nonché del profilo professionale del socio.
3) Il rapporto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta.

Art. 3 - Lavoro subordinato

1) Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione, il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
2) Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale nonché a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
3) Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.
4) La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione.

Art. 4 - Modalità di svolgimento del lavoro

1) Il lavoratore deve iniziare a lavorare all'orario previsto dal turno e, pertanto, dovrà provvedere a certificare la presenza sul posto di lavoro, con l'ora di entrata e di uscita secondo le modalità predisposte, avendo cura di presentarsi almeno dieci minuti prima l'orario e di lasciare il posto di lavoro non prima di dieci minuti dopo l'orario prefissato.
2) L'orario di lavoro di 38 ore settimanali si svolge in regime di flessibilità con le seguenti definizioni:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro è su 6 giorni settimanali;
b) le ore di lavoro mensili e le ore di ferie sono fissate dal CCNL Cooperative Sociali applicato;
c) le eventuali ore mensili lavorate in più a causa di sostituzioni di assenze non previste o per esigenze non previste, sono conteggiate a credito del lavoratore saranno recuperate su disposizione della cooperativa entro i due mesi successivi;
d) Il socio lavoratore è tenuto a prestare lavoro straordinario, salvo giustificato motivo di impedimento;
e) le ferie previste dal CCNL dovranno essere godute interamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo. E' compito del Consiglio di Amministrazione fissare annualmente, in base alle esigenze produttive della cooperativa, i periodi annuali al fine di conciliare la necessità di riposo con le esigenze del servizio. Le ferie concesse potranno essere revocate per motivi eccezionali.
f) la richiesta per godere di periodi di ferie dovrà essere inviata almeno il mese prima alla mail personale@historie.it;
g) la fruizione delle ferie non godute nel termine stabilito e delle ore di Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL) previste dal CCNL potranno essere decise dalla Cooperativa a sua discrezione;
h) compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, il socio può chiedere di usufruire di periodi di congedo straordinario non retribuito. La richiesta deve pervenire con le motivazioni, almeno con l'anticipo di un mese. Tale periodo è privo d copertura assicurativa e previdenziale e non dà diritto a ferie. Se alla fine del periodo richiesto non dovessero sussistere oggettive possibilità di lavoro, il socio dovrà attendere, senza alcun compenso, che queste si creino.

Art. 5 – Malattia - Infortunio

1) In caso di malattia il socio ha l'obbligo di dare comunicazione della mancata presenza, con congruo anticipo, al servizio dove era prevista la prestazione; deve poi fornire con l'invio di mail a personale@historie.it il numero di protocollo identificativo del certificato del medico. Lo stesso vale in caso di ricovero ospedaliero o di accesso al Pronto Soccorso.

2) In caso di malattia nelle giornate prefestive e festive si rende necessario il certificato della Guardia Medica.
3) Il certificato medico non può certificare giorni di assenza antecedenti la visita e quindi il rilascio del certificato per periodi precedenti.
4) Esiste l'obbligo di reperibilità presso il domicilio o dichiarare dove disponibile per eventuali visite del medico fiscale.
5) In caso di infortunio sul lavoro il socio è tenuto a far pervenire immediatamente alla Cooperativa il certificato del pronto soccorso per permettere la comunicazione all'INAI. Eventuali ritardi comporteranno l'addebito della sanzioni imposte dall'INAIL.
Le assenze non giustificate saranno sanzionate secondo le previsione del CCNL.

Art. 6 – Obblighi del socio

1) Il socio lavoratore partecipa alle attività della cooperativa secondo le esigenze della stessa e la propria qualifica professionale.
2) Nel prestare la propria attività dovrà fare riferimento a quanto previsto da:
- Statuto,
- Codice Etico,
- Regolamento

3) Il socio lavoratore è tenuto ad eseguire il lavoro affidatogli con professionalità, diligenza e scrupolosità. e a collaborare per salvaguardare la struttura, l'identità e l'organizzazione della Cooperativa e a evitare ogni atto lesivo dell'integrità della stessa nonché di terzi.
4) Il socio è tenuto alla segretezza e rispetto nei confronti degli ospiti, delle loro famiglie, dei colleghi e di tutti gli stakeholder su tutto ciò che riguarda l'attività della Cooperativa.
5) Sarà suo dovere usare l'attrezzatura della cooperativa con cura e attenzione così da garantire una buona conservazione. Resta inteso che ogni danno provocato da inosservanza di norme di legge o disposizioni della Cooperativa dovrà essere risarcito.
6) Deve porre la migliore sollecitudine nell'utilizzare i dispositivi antinfortunistici in dotazione nonché ogni norma a tale scopo prevista e a dare tempestiva informazione al diretto superiore di carenze riscontrate nel campo antinfortunistico.
7) Nello svolgimento delle proprie mansioni il socio deve mantenere rapporti corretti e cordiali con gli altri soci ed osservare comportamenti di attenzione e sollecitudine verso i clienti o gli ospiti del servizio che presta.
8) Ogni attività svolta in proprio o per terzi in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata in forma scritta.

Art. 7 - Trattamento economico

1) Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e riconosciuto con applicazione del C.C.N.L. ADDETTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI.
2) Il pagamento avverrà mensilmente entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione. La corresponsione è comunque vincolata alla disponibilità finanziaria della Cooperativa; se per fatti gravi non fosse possibile il pagamento alla scadenza prevista, la Cooperativa informerà tempestivamente i soci, valutando anche l'erogazione di acconti in proporzione del reddito senza aggiunta di costi per rivalutazione e interessi.
3) Il socio può chiedere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto nel rispetto a quanto previsto dall'art. 2120 codice civile.
4) Tutti i soci con rapporto di lavoro subordinato sono assicurati a un Fondo di previdenza complementare, nonché con specifiche polizze antinfortunistica e RCD.

Art. 8 - Ristorni

L'erogazione di ristorni come previsto dall'art. 2545 sexsies del codice civile e dall'art. 15 dello Statuto è decisa ogni anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio.
La ripartizione del ristorno sarò determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Art. 9 - Infrazioni – sanzioni disciplinari

1) Le infrazioni disciplinari, le procedure di contestazione delle stesse e le relative sanzioni sono regolate dalla legge e dal CCN applicato.
2) Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.
3) Nel caso di esclusione del socio per motivi imputabili a suoi colpevoli comportamenti, la Cooperativa potrà portare in compensazione ai sensi dell'art. 1241 codice civile il proprio credito per risarcimento del danno con i crediti vantati dal socio per liquidazione di competenze.

Art – 10 - Rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

1) Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.
2) La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione.
3) La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento del lavoro

1) Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato fra le parti.
2) Il socio coordina le proprie prestazioni con quelle della cooperativa e, qualora sia considerato necessario da parte della stessa, partecipa alle relative attività di programmazione.
3) In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico–organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.
4) Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
5) Il trattamento economico di riferimento, in assenza di tabelle ministeriali non sarà inferiore alla retribuzione lorda complessiva prevista per analoga prestazione in regime subordinato.

Art. 12 - Piano di crisi aziendale

1) La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla cooperativa;
b. situazioni temporanee di mercato;
c. crisi economiche settoriali e locali;

d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici derivanti da obbligazioni contrattuali.

2) Lo stato di crisi viene deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione e dovrà contenere l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

3) Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

4) Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 75% del trattamento complessivo previsto dal CCNL applicato.

5) Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il consiglio di amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

6) In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate, di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative, di svolgimento di mansioni di contenuto professionale inferiore o ogni altra forma di apporto ritenuta idonea.

7) Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati.

8) L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

9) Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente art. 19 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro diverso da quello subordinato.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 28 maggio 2020, entra in vigore dal giorno successivo.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, al Codice Etico, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge nonché agli accordi colletti.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28 maggio 2020
Favorevoli 22; presenti 22; soci con voto 22